

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 483 e 515-A-ter)

Relazione di minoranza delle Commissioni riunite

2^a (Giustizia)

e

12^a (Igiene e sanità)

(RELATORI BOMPIANI e COCO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sull'interruzione della gravidanza (483)

*approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1977
(V. Stampati nn. 25, 26, 42, 113, 227, 451, 457, 524, 537 e 661)*

d'iniziativa dei deputati FACCIO Adele, BONINO Emma, PANNELLA, MELLINI (25); MAGNANI NOYA Maria, ACCAME, ACHILLI, ANIASI, ARFÈ, BALLARDINI, BALZAMO, BARTOCCI, BATTINO-VITTORELLI, BERTOLDI, CALDORO, CAPRIA, CASTIGLIONE, CICHITTO, COLUCCI, CRAXI, CRESCO, DE MARTINO, DE MICHELIS, DI VAGNO, FELISETTI, FERRARI Marte, FERRI, FORTUNA, FRASCA, FROIO, GATTO, GIOLITTI, GIOVANARDI, LABRIOLA, LAURICELLA, LENOCI, LEZZI, LOMBARDI, MANCA, MANCINI Giacomo, MARIOTTI, MONDINO, MONSELLATO, MORO Dino, MOSCA, NOVELLINI, PERTINI, PRINCIPE, QUARANTA, QUERCI, SALADINO, SALVATORE, SAVOLDI, SERVADEI, SIGNORILE, TESTA, TIRABOSCHI, TOCCO, VENTURINI, ZAGARI, ZUCCALA (26); BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO, ZANONE (42); RIGHETTI, PRETI, DI GIESI, AMADEI, CIAMPAGLIA, LONGO Pietro, LUPIS, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, REGGIANI, ROMITA, SCOVACRICCHI, TANASSI, VIZZINI (113); BONINO Emma, MELLINI, FACCIO Adele, PANNELLA, CASTELLINA Luciana, GORLA (227); FABRI SERONI Adriana, NATTA, IOTTI Leonilde, MALAGUGINI, DI GIULIO, BRINI, FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI Adriana, POCHETTI, BOLOGNARI, BOTTARI Angela Maria, CERRINA FERONI, COCCIA, GRANATI CARUSO Maria Teresa, MIRATE, PERANTUOMO, RAFFAELI, RICCI, SALVATO Ersilia, SPAGNOLI, STEFANELLI, VAGLI Maura, ABBIATI Dolores, ARNONE, BERLINGUER Giovanni, BISIGNANI, BRUSCA, CARLONI ANDREUCCI Maria Teresa, CASAPIERI QUAGLIOTTI Carmen, CHIOVINI Cecilia, GIOVAGNOLI Angela, MARAFFINI, MILANI Armelino, MILANO DE PAOLI Vanda, PALO-

POLI, SANDOMENICO, TESSARI Giangiaco­mo, **TRIVA** (451); **AGNELLI** Susanna, **MAMMI, DEL PENNINO, ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, BATTAGLIA, GUNNELLA, LA MALFA** Giorgio, **ROBALDO** (457); **CORVISIERI, PINTO** (524); **PRATESI, CODRIGNANI** Gian­carla, **CARLASSARA, MANNUZZU, ALLEGRA, MANFREDI** Giuseppe, **RAMELLA** (537); **PICCOLI, GALLONI, ALIVERTI, ANDREONI, ARMELLA, BARBA, BERNARDI, BIANCO, BOFFARDI** Ines, **BORRUSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI** Maria Luisa, **CUMINETTI, D'AREZZO, DE CINQUE, DEL DUCA, FELICI, FERRARI** Silvestro, **FORNI, FUSARO, GIORDANO, LUSSIGNOLI, MANFREDI** Manfredo, **MAZZOLA, MEUCCI, MORA, MORINI, ORIONE, ORSINI** Bruno, **PATRIARCA, PEZZATI, POMPEI, PONTELLO, PRESUTTI, PUMILIA, REVELLI, ROSATI, ROSINI, SABBATINI, SANZA, SAVINO, SCALFARO, SEDATI, TANTALO, URSO** Giacinto, **USELLINI, ZOLLA** (661)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1977*

Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione
dell'aborto e per l'affidamento preadottivo dei neonati (515)

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO, AGRIMI, BALDI, BARBARO, BAUSI, BEORCHIA, BOMPIANI, BUSSETI, CACCHIOLI, COCO, COSTA, CRAVERO, DE CAROLIS, DEL NERO, LAPENTA, LOMBARDI, RAMPA, RIZZO, ROSI, RUFFINO, TRIFOGLI, MEZZAPESA, BORGHI, AMADEO, CODAZZI** Alessandra, **SALERNO, CERVONE, COLOMBO** Vittorino (Veneto), **GRAZIOLI, BOMBARDIERI, VETTORI, TODINI, MAZZOLI, PACINI, COLLESELLI, MANENTE COMUNALE, CERAMI, GIOVANNIELLO, DELLA PORTA, AVELLONE, REBECCHINI, MARCHETTI, ROMEI, ASSIRELLI, VITALE, SIGNORELLO, TONUTTI, ALETTI, D'AMICO, MURMURA, MANCINO, GRASSINI, GUSSO, CENGARLE, LONGO, BEVILACQUA, FOSCHI, SANTI, BARBI, ROSSI** Gian Pietro Emilio, **VALIANTE, RIPAMONTI, CARBONI, de' COCCI, COLELLA, PALA, NOE, RICCI, SCARDACCIONE, GONELLA, GIROTTI, TOROS, SPEZIA, SANTONASTASO, DERIU, ORLANDO, ACCILI, SEGNANA, ANDREATTA, ANDÒ, DEGOLA, TRUZZI, SARTI e DE ZAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1977

Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Per una ponderata valutazione delle problematiche che prospetta la legge in esame, bisogna anzitutto analizzare il significato sostanziale delle due contrapposte posizioni, che, sia pure diversamente e non sempre limpidamente prospettate, hanno animato il dibattito politico e culturale sul tema.

La prima, sinteticamente e imprecisamente denominata come tesi antiabortista, parte dalla premessa dell'assoluta intangibilità del diritto alla vita, fin dalla sua prima manifestazione con il concepimento, e da questa premessa desume tutte le debite conseguenze di disciplina legislativa, nel senso che, pur dandosi carico del drammatico costo umano e sociale dell'attuale concreta esperienza degli aborti (soprattutto clandestini), ritiene di dover assumere tutte le iniziative concretamente rivolte a rimuovere le cause del terribile e diffuso fenomeno, ma non può accettare che la giusta considerazione di drammi umani o valutazioni, sempre discutibili, di necessità sociali, inducano alla compromissione di un valore — il diritto alla vita — che, appunto per la sua assolutezza, deve rimanere intangibile.

La genesi politica della battaglia per lo aborto, che ha trovato la sua prima e costante ispirazione nella polemica (tardivamente) anticlericale dell'estremismo radicale — per cui l'aborto è stato considerato come un diritto civile della donna, trionfisticamente contrapposto all'oscurantismo cattolico — ha impedito la giusta valutazione ed ha equivocato sul significato dell'intangibilità del diritto alla vita ed ha perciò impedito anche l'esatto inquadramento storico e culturale del dibattito.

Infatti molti studiosi politici, sostanzialmente favorevoli alla liberalizzazione dell'aborto, mal ripetendo una tesi elaborata nel dibattito sul divorzio, hanno sostanzialmente — sia pure con argomentazioni e con proposizioni assai differenziate — sostenuto che la tesi della intangibilità assoluta del diritto alla vita trova il suo fondamento unicamente nelle prescrizioni della dottrina cattolica e che quindi può obbligare soltan-

to i credenti cattolici e non anche tutti i cittadini, e non può perciò essere sanzionata dalla legge dello Stato.

Senza esaminare in questa sede il tema del significato del diritto naturale — perlomeno come perenne diritto, di critica e di dissenso nei confronti della legislazione positiva e del potere della maggioranza, fondato sui valori meta-legislativi della ragione e della morale — e della dialettica fra diritto naturale e legislazione positiva, si deve osservare che da una pacata analisi dell'evoluzione e della formazione del pensiero contemporaneo appare evidente che il principio in esame ha acquistato il rilievo di un valore di civiltà comune e che su di esso si è storicamente basata la Resistenza ed il rifiuto di tutte le dottrine distruttive, che ne hanno postulato ampi sacrifici e un generale svilimento per l'esaltazione di altri principi, che le apparenti maggioranze e la forza del potere per non brevi periodi ed in larghe zone sono riusciti ad imporre.

Senza alcuna volontà di polemica inopportuna, che paragoni gli attuali schieramenti abortisti a tramontate (speriamo definitivamente) deliranti esperienze, non si riesce oggi a capire come sarebbe stata possibile, da parte di persone guidate da differenti ed a volte contrastanti ispirazioni politiche, filosofiche e religiose, la comune resistenza alle ideologie ed alle pratiche criminali del nazismo, senza il costante riferimento ad un valore comune, di ispirazione indubbiamente cristiana ma da tutti condiviso, rappresentato appunto dall'intangibilità di tutti i diritti naturali e fondamentali della persona umana, tra i quali — com'è del tutto evidente — quello della vita.

Allo stesso essenziale valore unificante si ispira la nostra Costituzione, sia con alcune norme di preciso e inequivoco significato, sia nella *Weltanschauung* che sorregge tali norme e tutte le altre, anche quelle che disciplinano diritti e rapporti apparentemente di differente natura.

Basti pensare all'articolo 2, che rappresentò storicamente e assume normativamente il significato di scelta di fondo unificante, perchè su questo punto l'accordo tra

le varie forze politiche dell'Assemblea costituente non fu frutto di compromesso ma bensì di spontanea convergenza su un principio che ogni componente politico, e quindi tutto il Paese, consideravano come proprio e che perciò era veramente comune: come ormai opinione pacifica l'espressione « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo » ribadisce, in tensione polemica con tutte le filosofie che avevano o che avrebbero in futuro strumentalizzato la persona umana di fronte allo Stato o ad altri interessi o ideologie, il valore primario ed assoluto — cioè non compromissibile nè di fronte allo Stato, nè di fronte ad altri interessi, neppure con i normali strumenti del potere legislativo — della persona umana e quindi, come si è detto, la intangibilità di tutti i suoi fondamentali diritti.

Alla luce di questo principio umanistico fondamentale si spiegano in un contesto ideologico unitario il divieto della pena di morte, la rinuncia alla guerra e la stessa scelta del metodo democratico come unica regola di procedura per la soluzione dei conflitti ideologici e di interesse.

Se si riflette su queste considerazioni — le quali quando sono enunciate al di fuori delle polemiche contingenti sull'aborto, appaiono a tutti di elementare evidenza — si comprende come tutte le tendenze dottrinali o di schieramento parlamentare rivolte a valutare il problema dell'aborto e dell'intangibilità del diritto alla vita nel contesto di una polemica contro una dottrina religiosa o un partito politico, siano gravemente riduttive del vero significato della problematica reale e dimostrino una troppo facile attitudine a rinunciare, per considerazioni magari in sè apprezzabili di utilità sociale, a principi e valori che si continuano a proclamare fondamentali ed inalienabili.

* * *

Si deve ammettere che i partiti favorevoli alla liberalizzazione dell'aborto non disconoscono — e riteniamo non soltanto a parole — il valore fondamentale della persona umana e quindi del diritto alla vita; ma

sostengono da una parte che il concepito, almeno nei primi mesi della gravidanza, non può considerarsi persona umana e perciò non può essere tutelato in via assoluta nè prioritaria nei confronti degli interessi, dei sentimenti o della volontà della madre; dall'altra che attualmente — di fatto — l'aborto viene ampiamente praticato nelle condizioni peggiori e più offensive per la dignità e la salute delle donne (soprattutto le più povere e indifese).

Sul primo punto si deve osservare che dalle scienze biologiche, embriologiche e genetiche deriva oggi la certezza che il concepito umano rappresenta una « individualità somatica » unica e irripetibile, almeno dal momento corrispondente all'impianto nella cavità uterina — un individuo del tutto « singolare » sotto l'aspetto dell'assortimento dei caratteri genetici, derivati pariteticamente dalla linea genetica paterna e materna, e dotato di un potenziale di differenziamento e crescita, a carattere unitario, che determina il graduale sviluppo delle varie parti corporee senza salti di qualità. Inoltre, in ragione della sua individualità metabolica ed immunologica, e grazie alla differenziazione molto precoce dei propri organi, il concepito stabilisce sin dal momento dell'impianto nella cavità uterina (che si verifica generalmente 4-5 giorni dopo il concepimento) e sviluppa progressivamente nel tempo rapporti con l'organismo materno non di parassitismo, ma di simbiosi (collaborazione funzionale).

Queste caratteristiche, che anche nel corso della discussione generale tenutasi in Commissioni riunite 2^a e 12^a autorevoli parlamentari come Minnoci, Ossicini e Pittella hanno riconosciuto, dimostrano che il concepito è fin dall'inizio un essere distinto dalla persona della madre, ed è dotato di un potenziale di sviluppo già pienamente e autonomamente delineato, tale da non potersi in nessun modo considerare come parte del corpo della madre.

È stato anche affermato, a sostegno della tesi abortista, che storicamente il concetto di dignità umana del concepito non è mai stato recepito dalla società, fino a che l'em-

brione non abbia raggiunto forme chiaramente umane o addirittura capacità autonoma di sopravvivere dopo la nascita. Questa tesi, oltre a contrastare con l'oggettiva, autonoma esistenza del concepito in ogni fase del suo sviluppo, è contraria agli insegnamenti dell'esperienza concreta perchè psicologicamente la madre (e, nella stragrande maggioranza dei casi, anche il padre) considera che l'esistenza del nuovo essere già si verifichi appena si ha conoscenza dello stato di gravidanza ed anche quando la gravidanza non è voluta, l'atteggiamento di rifiuto o qualsiasi crisi, dimostrano la consapevolezza dell'esistenza di un nuovo essere.

Per queste considerazioni scientifiche e culturali, non si può accettare la tesi che esclude nel concepito (arbitrariamente) fino al 90° giorno la qualità di persona umana, e quindi il diritto alla tutela che lo Stato a questa deve accordare.

Dobbiamo riconoscere che gli altri argomenti sulla drammatica gravità della situazione attuale sono validi e preoccupanti per tutti. Ma se guardiamo all'essenza del ragionamento abortista ed analizziamo con franchezza le proposizioni in cui sostanzialmente esso si snoda, si rilevano con facilità equivoci e contraddizioni.

Infatti sostanzialmente si sostiene che: a) il diritto alla vita è intangibile; b) per un complesso di cause socio-economiche l'aborto viene ampiamente praticato nonostante il divieto della legge e la repressione penale; c) l'aborto viene praticato nelle condizioni peggiori; d) bisogna perciò liberalizzare l'aborto (nella sostanza, come meglio si dimostrerà in seguito) per fare in condizioni igieniche e sociali migliori quello che attualmente si fa nelle condizioni peggiori, senza valutare che in tal modo si viola l'intangibilità del diritto alla vita — sempre a parole proclamato ed esaltato — in danno di esseri che, seppure, come gli abortisti sostengono, incompleti, sono anche certamente i più incolpevoli ed indifesi.

In tal modo il diritto alla vita quasi si dimentica, e non si valuta la pericolosità, per il presente e per il futuro, della sua compromissione di fronte a considerazioni,

le quali, pur se in ipotesi valide, si pongono sullo stesso piano qualitativo della utilità che hanno giustificato — senza pensare ad altre e più terribili esperienze —: la pena di morte, l'eutanasia e l'eliminazione di persone considerate dannose o pericolose per la società.

Di fronte ai pericoli di tali posizioni e al loro contrasto con il principio umanistico fondamentale che sorregge anche la nostra Costituzione, la Democrazia cristiana ribadisce con fermezza — per il presente e soprattutto per il futuro — la sua incompromissibile volontà di tutela della vita umana e il suo inalienabile dovere politico di difenderla di fronte ad ogni proposta legislativa che ne comprometta per qualsiasi motivo la assoluta intangibilità.

Nel dibattito al Senato, come già era avvenuto alla Camera dei deputati, la Democrazia cristiana ha dichiarato di volere condurre la sua battaglia con fermezza, ma insieme lealmente e con rispetto, che però non può importare — sui punti fondamentali — condiscendenza alle posizioni degli avversari. In questo spirito si è anzitutto osservato che la legge approvata dalla Camera dei deputati aveva un significato normativo — di ampia e indiscriminata liberalizzazione dell'aborto — diverso da quello che indicavano le espressioni meramente declamatorie dell'articolo 1, le quali facevano pensare, come è stato scritto nella relazione di maggioranza, che la legge avesse seguito una linea mediana fra le due tesi estreme della piena liberalizzazione dell'aborto (secondo gli *slogans* radicali per cui il corpo è della donna perciò la donna ne può fare quello che vuole) e del divieto di aborto penalmente sanzionato.

Per evitare equivoci nell'analisi della legge e per comprendere adeguatamente il significato degli emendamenti approvati al Senato, si deve osservare che il linguaggio legislativo vale operativamente per i significati normativi che realizza e non invece per le intenzioni e i valori che proclama. La legge descrive un modello di fatto (fatti-specie) e a questo collega come effetto un altro fatto, in base ad un giudizio di valore

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sul primo. Se tale giudizio è negativo, il fatto-effetto deve consistere necessariamente in una sanzione (anche se non esclusivamente penale); se invece il giudizio si esprime soltanto con una proposizione comunque inserita nel testo legislativo, ma senza la determinazione del fatto-effetto che dia significato giuridico alla riprovazione, la proposizione espressiva degli intenti rimane priva di significato giuridico e quindi mistificatrice.

In base a queste premesse — necessarie per ogni corretta analisi dei testi legislativi — si è osservato che:

a) l'articolo 1 della legge approvata alla Camera dichiara « Lo Stato . . . tutela la vita umana fin dal suo inizio »; però lo stesso articolo al comma secondo aggiunge che « la interruzione della gravidanza è consentita nelle circostanze e nei modi previsti dagli articoli seguenti »;

b) l'articolo 2 descrive le situazioni che legittimano l'interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi novanta giorni;

c) il successivo articolo 3 disciplina il procedimento necessario per l'accertamento delle condizioni che legittimano la interruzione volontaria della gravidanza; ma, « se il medico non riscontra il caso di urgenza », invita la donna « a soprassedere per sette giorni », trascorsi i quali « la donna può presentarsi per ottenere l'interruzione della gravidanza ».

Siccome nella sostanza, se il medico ritiene che non vi sia alcuna delle situazioni previste dall'articolo 2 per l'interruzione della gravidanza, la donna può tuttavia ottenerla, dopo sette giorni dalla visita, il significato normativo reale della legge consiste nella completa e indiscriminata liberalizzazione dell'aborto entro i primi novanta giorni della gravidanza, con il solo limite di un procedimento obbligatorio (visita medica) e del breve lasso di tempo di sette giorni fra la visita (con esito negativo) e l'aborto. È pacifico che tale limite non disciplina come fattispecie di aborto vietato l'interruzione volontaria ove manchino le condizioni indicate dall'articolo 2; non è

perciò del tutto infondata, sulla premessa della logica abortista, l'opinione di quanti ritengono le procedure dell'articolo 2 come un'inutile formalità avvilente o quantomeno noiosa per la donna.

Durante il dibattito al Senato, la maggioranza abortista si è accordata per la modifica del testo approvato alla Camera, seguendo due differenti direttive. La prima ha modificato l'atteggiamento della Camera, di arrogante rifiuto alla tesi democristiana di potenziare i consultori familiari per far superare le cause che inducono la donna all'interruzione della gravidanza. La seconda è stata rivolta a rielaborare la struttura ideologica della legge, senza però modificarne il significato normativo — ancora sostanzialmente e illimitatamente abortista — e caricandola di altre e più complicate enunciazioni verbali, in sé gravemente contraddittorie e comunque non incisive o scarsamente incisive sul contenuto normativo della legge.

Su questo secondo punto, infatti, è facile osservare che l'eliminazione della proposizione « l'interruzione volontaria della gravidanza... è consentita », che si leggeva nell'articolo 1, comma secondo della legge approvata dalla Camera nulla modifica del contenuto normativo, dato che anche in base alla nuova dizione degli articoli 1, 2 e 3, si ha una sostanziale liberalizzazione dell'aborto nei primi novanta giorni, anche se si sono ampliate e complicate le procedure formali necessarie per un risultato finale di completa e indiscriminata determinazione.

Nel nuovo testo dell'articolo 3 si legge che i consultori debbono aiutare la donna « a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza », ma — come si esaminerà in seguito — tale proposizione, per il contesto in cui è inserita e per la formulazione dell'articolo 3, potrebbe dar luogo ad interpretazioni equivoche e tendenziose. Sul tema dei consultori, si deve osservare che la Democrazia cristiana ne aveva proposto il potenziamento in una logica coerente, che rifiuta, per la tutela dell'inalienabile diritto alla vita del concepito, la liberalizzazione (specie se sostanzialmente indiscriminata, come nella legge in esame)

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'aborto, ma riconosce la drammatica evidenza dell'attuale concreta esperienza degli aborti clandestini e perciò vuole impegnare concretamente lo Stato e le organizzazioni sociali a rimuoverne le cause.

Quando invece la scelta sull'aborto viene, sia pure con il limite di procedure formali, arbitrariamente lasciata alla donna, i consultori, con riferimento a tale scelta, possono assumere una funzione di indirizzo e di determinazione a favore o contro l'aborto, a seconda delle opinioni di coloro che lo gestiscono.

Dobbiamo riconoscere che, in base all'attuale dizione della legge, siccome i consultori hanno il dovere di aiutare la donna a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza, è illegale, e perciò dovrà ritenersi vietata, ogni attività direttamente o indirettamente rivolta a determinare o a convincere la donna all'aborto.

Si deve però osservare che la maggioranza ha respinto la proposta avanzata dalla Democrazia cristiana di inserire all'articolo 2 del nuovo testo — che, secondo il progetto della maggioranza abortista, indica i nuovi compiti (aggiuntivi) dei consultori familiari — un comma che riproducesse la dizione, già esaminata, dell'articolo 3 nella nuova formulazione, o altra equivalente, per meglio e più chiaramente dimostrare la volontà del legislatore di finanziare e potenziare i consultori per assistere la donna in stato di gravidanza in tutti i suoi bisogni e quindi anche aiutandola a rimuovere le cause che la spingono all'aborto.

Il rifiuto di una proposta che ubbidiva anche a un'obiettiva esigenza e di tecnica e di onestà legislativa dimostra purtroppo la volontà o di fare la legge contro la Democrazia cristiana o di lasciare margini di dubbio o di equivoco che interpreti o esecutori capziosi della legge potrebbero alimentare.

Ancora più grave e immotivato è stato il rifiuto della maggioranza abortista di accogliere l'emendamento 1. 0. 10 (articolo 1-*quinquies*) che, se approvato, sarebbe stato un sicuro ed efficace strumento di dissuasione per l'aborto.

Tale articolo prevedeva — per i molti casi in cui la donna è angustiata e può essere

spinta all'aborto dalla preoccupazione di non potere mantenere e curare il figlio — un anticipo del procedimento di affidamento preadottivo e di adozione. In tal modo, senza alcuna incidenza o pressione sulla libera volontà della donna o dei genitori — gli atti di preadozione compiuti dal Tribunale per i minorenni restano senza effetto se la madre nei cinque giorni successivi alla nascita non conferma la dichiarazione precedente di non potere provvedere al figlio — si predisponeva un procedimento adeguato per la immediata costituzione del miglior rapporto possibile tra il nato e gli adottanti. Con molteplici dichiarazioni, tutte scarsamente convincenti, le quali dissimulavano la volontà di un rifiuto (almeno sul piano logico e giuridico) immotivato, tale proposta non è stata accolta, anche se si è avanzata la possibilità di ripresentarla in altra occasione, probabilmente in sede di riforma della legge sull'adozione speciale.

Anche se prendiamo atto di tale dichiarazione di buona volontà, dobbiamo osservare che tale disposizione — anche se, in qualche parte tecnicamente emendabile, pur se nessun addebito serio di difetti tecnici è stato avanzato — avrebbe potuto avere una efficacia dissuasiva certamente più rilevante delle procedure di corresponsabilizzazione degli apparati sociali o sanitari. Peraltro, se l'inizio del procedimento di adozione durante la gravidanza è un fatto assai triste per la madre che già si dispone all'abbandono del figlio subito dopo la nascita, si deve pure valutare che, mentre la libertà della madre rimane intatta, la preadozione è alternativa alla soppressione del concepito e cioè ad un fatto che non si può fondatamente non ritenere più triste e traumatizzante anche soltanto per la madre.

* * *

Come si è già osservato, gli emendamenti proposti al Senato dalla maggioranza abortista e accolti in sede referente hanno complicato i procedimenti per l'aborto senza però concretamente limitare l'ambito di determinazione della donna. Al posto dell'unico procedimento di fronte ad un medico di fiducia — imposto dalla legge approvata alla Camera — sono ora previsti,

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sempre come obbligatori, ma alternativi a scelta della donna, tre procedimenti: o di fronte al consultorio, o di fronte ad una struttura socio-sanitaria o ancora di fronte ad un medico scelto dalla donna. Questo medico o quelli del consultorio o della struttura socio-sanitaria, ai fini dell'interruzione volontaria della gravidanza, debbono ripetere gli stessi adempimenti previsti dalla legge della Camera: accertare l'urgenza e rilasciare il certificato che autorizza l'aborto ovvero, se non accertano l'urgenza — cioè, per chiarire il significato normativo delle espressioni, se accertano che *non sussiste* alcuna delle cause che, in base alla nuova dizione dell'articolo 2, legittimano l'interruzione della gravidanza — invitano la donna ad una riflessione di sette giorni, trascorsi i quali « in ogni caso la donna può presentarsi per ottenere l'interruzione della gravidanza . . . presso una delle sedi autorizzate » (articolo 3, ora 5, ultimo comma).

Mentre sinceramente ci auguriamo che i consultori adempiano efficacemente alle loro funzioni a tutela della dignità della donna e della maternità responsabile, si deve pure prevedere che la visita medica, o gli adempimenti a questa connessi e l'eventuale rinvio di sette giorni nel contesto della sostanziale libertà di determinazione della donna, verranno praticamente valutati come una procedura (appunto perchè inutile) sostanzialmente soltanto noiosa; e che perciò la donna già decisa ad abortire sarà indotta a scegliere, fra le procedure alle quali è obbligata ma con facoltà di scelta, quella che più presto e agevolmente la porti al risultato del documento che accerti l'urgenza: il documento previsto dal terzo comma dell'articolo 3, ora 5.

Per tali ragioni, ancora ci auguriamo che, se veramente si vuole potenziare l'attività rivolta a rimuovere le cause che inducono alla interruzione della gravidanza, si dia a tale attività il rilievo legislativo adeguato per operare praticamente ed efficacemente.

* * *

Altro punto assai inquietante della legge è quello relativo all'aborto delle minori (di sedici anni e di quelle in età compresa fra

i sedici e i diciotto anni). Omettendo tutte quelle considerazioni di carattere morale e giuridico che ormai dovrebbero essere presenti a tutti e che avrebbero dovuto consigliare maggiore cautela su un argomento tanto delicato, si deve richiamare l'attenzione sul terzo comma dell'emendamento 10.3 (e cioè ora dell'articolo 13): questo conferisce al medico (o, meglio, ad un medico del consultorio, o di una struttura socio-sanitaria, o a quello liberamente scelto dalla minore) il potere di accertare « l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute » e di escludere automaticamente con tale accertamento tutti gli istituti di tutela vigenti per i minori (fino a diciotto anni) che lo stesso articolo 13 al comma secondo intende corresponsabilizzare alla decisione della minore. Si deve precisare che, in base ai principi generali del nostro diritto penale, un grave pericolo per la salute della madre, che abbia le caratteristiche previste per lo stato di necessità dall'articolo 54 del codice penale, legittima, anche in mancanza della disposizione in esame, l'interruzione della gravidanza. Perciò tale disposizione o è superflua, ovvero, specialmente se il grave pericolo per la salute è riferibile pure a quella psichica, lascia al medico un'ampia e incontrollabile discrezionalità; con la conseguenza che, anche in questa fattispecie, nonostante la predisposizione, con espressioni ridondanti, di congegni complicati — ma necessari — di corresponsabilizzazione e di controllo, si apre la via alla assoluta libertà di determinazione anche per le minori di sedici anni, quasi sollecitandole alla ricerca dei medici più tolleranti e ben disposti alle interpretazioni più « benevole » del concetto di « grave pericolo ».

Del pari assai grave è che le maggiori di sedici anni (ma minori di diciotto) possano — in contrasto con i principi generali sulla potestà dei genitori e sulla tutela — liberamente determinarsi all'aborto, con la conseguenza che, mentre per un atto patrimoniale di modesta portata sono considerate dalla legge incapaci, sono invece capaci di decidere — nella sostanza, è forse ormai superfluo ripeterlo — con totale discrezionalità sulla soppressione di una vita uma-

